

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013-bis. (14G00174)**

(GU n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83)

Vigente al: 25-11-2014

Olio d'oliva, il Parlamento approva il tappo antirabbocco. Basta bottiglie anonime nei ristoranti

La legge comunitaria stabilisce l'obbligo del tappo antiriempimento nei pubblici esercizi. I ristoratori non potranno più servire ai clienti l'extravergine in contenitori privi di etichetta

la legge parla espressamente di oli di oliva vergini, intendendo quindi l'olio extravergine d'oliva e l'olio vergine d'oliva (questa categoria è praticamente introvabile sul mercato). Si tratta per legge di un "idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta".

Gli oli d'oliva sono quindi esclusi dall'obbligo del tappo antirabbocco. Per la precisione dopo che la Spagna nel gennaio di quest'anno ha introdotto l'obbligo del tappo antirabbocco, adesso è la volta dell'Italia. Secondo gli esperti sarà difficile trovare altri paesi dell'UE disposti a introdurre questo obbligo.



La legge comunitaria 2013 bis appena approvata dal Parlamento, introduce l'obbligo del tappo antirabbocco per i contenitori di olio extra vergine di oliva serviti in tutti i pubblici esercizi. Dal 23

novembre 2014 sulle tavole di bar, ristoranti e trattorie l'olio extravergine di oliva potrà dunque essere servito solo in bottiglie dotate di tappo antiriempimento e dotate di etichetta, in modo da evitare allungamenti o riempiture con prodotti di qualità inferiore. Con grande piacere dei consumatori e forse, qualche malumore dei ristoratori, potremo dire dunque addio alle oliere anonime, senza etichetta, contenenti un prodotto proveniente chissà da dove e fatto chissà in che modo.

La legge prevede anche sanzioni per chi non userà oliere con tappo antirabbocco che vanno da mille a 8mila euro e la confisca del prodotto. Il comma 2 dell'articolo 7 impone ai ristoratori di presentare l'olio in bottiglie etichettate: "Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi - recita la norma - fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta".

Qualora il prodotto proposto ai clienti sia una miscela di oli comunitari, ossia provenienti da uno o più Stati, l'etichetta dovrà avere anche una più accentuata rilevanza cromatica, così da mettere in guardia il consumatore sulla diversa qualità e composizione merceologica del prodotto.

TESTO NORMATIVO

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis. (14G00174)

(GU n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83)

Vigente al: 25-11-2014

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 18

Disposizioni in materia di qualita' e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI.

1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita»;

b) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «oli extravergini» sono aggiunte le seguenti: «o vergini»;

c) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta»;

d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»;

e) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «produzioni» e' inserita la seguente: «nazionali».

2. All'articolo 43, comma 1-bis.1, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «alchil esteri piu' metil alchil esteri» sono sostituite dalle seguenti: «etil esteri».